**ACCORDO**

#### TRA

Il Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell’Università degli Studi di Verona, con sede e domicilio fiscale in Verona - Lungadige Porta Vittoria n. 17, Partita Iva 01541040232, Codice Fiscale 93009870234, in persona della Prof.ssa Luigina Mortari, in qualità di Direttore del Dipartimento, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera Consiglio di Dipartimento del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### E

l’Ente Società Amici della Musica di Verona con sede legale in Verona, Vicolo Pomo d’Oro n. 13, C.F. 80016840235 e P.IVA 01373010238, in persona del Legale Rappresentante Sig./Dott. Oreste Ghidini legittimato alla firma del presente atto;

PREMESSO CHE

# Lo Statuto della Società Amici della Musica di Verona prevede la possibilità di attivare convenzioni con istituzioni pubbliche e private

# **CONSIDERATO CHE**

# La Società Amici della Musica ha tra le proprie finalità la promozione e il sostegno di iniziative di diffusione della cultura musicale fra i giovani e di promuovere e sostenere l’impegno dei giovani musicisti in formazione e l’avviamento alla loro carriera

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

##### OGGETTO

# Si progetta di dare vita ad un sistematico rapporto di collaborazione finalizzato a consentire la realizzazione di progetti annuali di collaborazione secondo il seguente articolato

# *Art. 1*

# L’Associazione mette a disposizione degli studenti del Dipartimento abbonamenti al prezzo agevolato di Euro 110,00.

# Sono inoltre previsti biglietti per singola serata al prezzo agevolato di Euro 10,00.

# *Art. 2*

# L’Associazione in fase di programmazione cercherà di proporre percorsi musicali in linea con l’attività didattica e con i corsi annuali proposti nonché con le linee di ricerca del Centro di Ricerca Orfeo – Suono Immagine Scrittura.

# Art. 3

# Verranno realizzate a completamento della programmazione artistica conferenze di avvicinamento e di presentazione dei programmi musicali e degli artisti proposti. Potranno essere organizzati presso il Teatro Ristori incontri con la partecipazione di studenti per assistere alle prove degli artisti inseriti nella programmazione annuale.

#### ART. 2

**DURATA E DECORRENZA**

La presente intesa ha durata triennale, dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti/data di stipula, con facoltà di proroga, mediante scambio di corrispondenza tra le parti.

Ciascuna delle parti si riserva altresì, la facoltà di recedere anticipatamente dalla intesa, dandone preavviso alla controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite PEC, con un anticipo di almeno trenta giorni.

### **ART. 3**

**RESPONSABILI SCIENTIFICI**

Le parti individuano quali responsabili didattici e scientifici per le attività oggetto della presente intesa:

* per l’Ente/Azienda: (responsabile scientifico) Maestro Virginio Pavarana (Direttore Artistico)
* per il Dipartimento: (responsabile didattico e scientifico) Prof. Markus Ophälders

In caso di sostituzione del Responsabile Scientifico, le Parti reciprocamente si impegnano a comunicare tempestivamente il nominativo del Responsabile Scientifico subentrante

**ART. 4**

**TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche, etc., di cui vengano a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, a non divulgarle a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto dell’accordo stesso.

Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, vengano trattati esclusivamente per le finalità oggetto del contratto stesso, secondo quanto stabilito dal Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Le Parti dichiarano altresì di essere informate sui diritti sanciti dal suddetto decreto.

**ART. 5**

**DIVULGAZIONE ATTIVITÀ E RICERCHE**

Tutti gli esiti della attività e delle ricerche oggetto della presente intesa sono di proprietà comune delle parti.

Le parti si impegnano a non diffondere alcun dato se non previo accordo tra le stesse e in ogni caso nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Qualora sia autorizzata la divulgazione, in qualsiasi forma, del materiale connesso alla presente intesa le parti concordano che dovranno essere presenti i segni distintivi e la indicazione rispettivamente dell’Azienda e del Dipartimento.

**ART. 6**

**SICUREZZA SUL LAVORO**

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il personale in servizio presso le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi alla normativa di sicurezza vigente nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, nonché alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. n. 81/2008.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

**ART. 7**

**CONTROVERSIE**

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti e che non sia possibile comporre amichevolmente, sarà competente in via esclusiva il foro di Verona/Venezia.

**ART. 8**

**REGISTRAZIONE,ONERI FINANZIARI E FISCALI**

Il presente accordo, sottoscritto in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrato e assunto al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

Tutte le attività oggetto del presente accordo non comportano oneri economici reciproci tra le Parti.

Il presente accordo è soggetto a registrazione ai sensi dell’art.4 della tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente

Letto, confermato e sottoscritto.

Verona, lì 20 Gennaio 2015

|  |  |
| --- | --- |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA | La Società Amici della Musica di Verona |
| Il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia | Il Legale Rappresentante |
| Prof. Luigina Mortari | Sig./Dott. Oreste Ghidini |